

CLAUSOLE

1) Leeway Clause

Premesso che si conviene tra le parti che:

1) agli effetti della determinazione dei beni assicurati, rientrano immediatamente nella garanzia di cui alla presente polizza i beni in possesso, godimento, uso e, comunque, in disponibilità del Contraente dopo l'emissione della polizza; la garanzia decorrerà dalla data del titolo relativo o, comunque, da quella della presa in consegna, se anteriore alla precedente.

2) sì, intenderanno automaticamente esclusi dalla garanzia i beni alienati con effetto dalla data del titolo relativo, o comunque, da quella della consegna, se posteriore alla precedente.

varrà in ogni caso la data della consegna per le ipotesi di restituzione di beni che il Contraente detenesse in godimento od uso a qualsiasi titolo. Si precisa che la copertura assicurativa non subirà interruzioni o sospensioni nelle ipotesi in cui il Contraente consegni i beni (mobili od immobili) in sua disponibilità ad imprese per l'esecuzione di lavori di qualsiasi genere oppure a terzi in uso a qualsiasi titolo.

A comprovare quanto sopra faranno esclusivamente fede, rimossa fin d'ora al riguardo ogni riserva od eccezione, le evidenze amministrative dell'Assicurato.

La Società accetta come esatti i valori assicurati risultanti dalla documentazione interna del Contraente e/o dell'Assicurato.

La Società, fermo restando che non si tratta di "stima accettata" (ex art.1908 C.C.) e che vale quindi in caso di sinistro il principio indennitario, non applicherà la regola proporzionale di cui all'art.1907 C.C. sempreché l'Assicurato non abbia rinunciato, nel corso del contratto, alle variazioni di capitale e di premio previste dall'Art. 3 Sezione 2 della presente polizza.

Ove però risultasse che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate, considerando le partite di polizza separatamente, eccedeva la somma assicurata di oltre il 20%, si applicherà il disposto dell'art.1907 C.C. limitatamente all'importo in eccesso a detta percentuale.

Se tale percentuale del 20% non risulterà superata non si farà luogo all'applicazione del disposto dell'Art.1907 C.C..

Resta inteso che il massimo indennizzo sarà pari alla somma assicurata maggiorata fino alla concorrenza del 20% (leeway), oltre alle spese sostenute ai sensi dell'art.1914 C.C. ed alle altre spese indennizzabili ai sensi di polizza.

Ove risultasse che la somma assicurata per una partita eccedeva il valore della partita stessa, tale eccedenza sarà computata a favore delle partite la cui somma assicurata fosse invece inferiore al valore effettivo. L'eventuale onere relativo all'accertamento è in capo alla Società.e la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

2) Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli

Le apparecchiature elettroniche collocate sugli autoveicoli di proprietà dell'Assicurato, sono assicurate anche durante la circolazione entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato del Vaticano, purché installate in maniera fissa, salvo che la loro particolare natura ne consenta l'impiego in punti diversi dell'autoveicolo.

Non vengono indennizzati i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia sarà prestata con i limiti di indennizzo, franchigie e scoperti, ove previsti, stabiliti nell'apposita scheda sotto la voce "Impianti ed apparecchi installati su autoveicoli".

3) Piante

L'assicurazione si intende limitata alle sole piante vive attaccate al suolo. Sono esclusi da ogni risarcimento i frutti pendenti o futuri, a meno che siano assicurati, con valore a parte, le radici o ceppaie fino all'altezza ordinaria del taglio, i pascoli, il sottobosco ed i cespugli, ed ogni danno che potesse pregiudicare la riproduzione delle piante stesse, nonché le macchie trovantisi nei boschi di

piante d'alto fusto, quando l'assicurazione di queste ultime non risulti tassativamente indicata in polizza. Sono escluse pure dal risarcimento i danni provenienti da sterimento del terreno, nonché quelli verificatisi nel caso che un incendio potesse rimandarlo ad altra epoca con perdita del raccolto dell'annata. La Società non risponde dei danni causati dal fuoco acceso da chicchessia nel perimetro del bosco, allo scopo di preparare il terreno per seminagione o per qualsiasi altro scopo affine. La Società si riserva il diritto di rilevare e liquidare i danni all'epoca che riterrà più opportuna, purché non oltrepassi il mese di giugno dell'anno successivo a quello dell'incendio.

4) Beni ad impiego mobile – Computers

La garanzia è estesa ai danni alle cose e beni assicurati, ad impiego mobile, compresi computers (fissi e PC Portatili) causati durante il loro spostamento con tutti i mezzi di trasporto, compreso il trasporto a mano, purché per la loro particolare natura possano essere utilizzati in luoghi diversi e purché detto spostamento sia necessario per il loro impiego in diversa località.

La Società non indennizzerà per tale estensione di garanzia somma superiore a € 25.000,00 per sinistro con il massimo di € 150.000,00 per annualità assicurativa. Limitatamente ai danni da furto di beni posti nei veicoli durante le ore notturne, dalle ore 22,00 alle ore 6,00, l'operatività dell'assicurazione è subordinata alla prova che il veicolo sul quale si trovano le cose assicurate "ad impiego mobile" sia chiuso a chiave e si trovi in una rimessa privata chiusa a chiave, oppure in una rimessa pubblica custodita od in un cortile chiuso, oppure in parcheggio custodito; i veicoli devono essere provvisti di tetto rigido.

5) Trasporto

Si prende atto che le apparecchiature assicurate con la presente polizza, sono coperte in tutte le sedi dove la spettabile contraente svolge la propria attività, compreso il trasporto con qualsiasi mezzo-Fermo restando le garanzie tutte e le condizioni generali di assicurazione, le unità in trasporto, adeguatamente imballate, sono coperte anche durante il loro trasporto con tutti i mezzi compreso lo spostamento a mano entro il territorio nazionale, purché dette operazioni siano necessarie per l'attività dell'Assicurato. La garanzia trasporto è prestata limitatamente ai rischi di incendio, collisione, urto e ribaltamento con un limite massimo di risarcimento per ogni sinistro pari a € 51.645,00 e con un massimo risarcimento per anno assicurativo di € 103.291,38. Per ogni sinistro è applicato uno scoperto del 10% (dieci per cento) dell'indennizzo dovuto col minimo di € 1.092,00.

6) Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La presente polizza di durata TRIENNALE, eventualmente prorogabile per ulteriori DUE ANNI, su richiesta dell'Assicurato, è emessa senza tacito rinnovo, pertanto, alla scadenza del PERIODO ASSICURATIVO la stessa non avrà più alcun effetto e la eventuale proroga non potrà superare sei mesi più sei su richiesta della contraente da formulare all'impresa entro l'ultimo giorno di validità della polizza al termine del periodo assicurativo. In assenza di sinistri la richiesta si riterrà automaticamente accolta fermo il pagamento del rateo di premio che non potrà essere in alcun caso inferiore al 50% del premio di polizza della quale si chiede la proroga. La proroga è sempre concessa nei casi di cui all'Articolo 120, commi 10 ed 11 del Decreto Legislativo 36/2023, e ss.mm.ii.. In assenza di sinistri ed in ottemperanza alla norma il premio di proroga non potrà mai subire aumenti, in caso di sinistrosità superiore al 70% la proroga obbligatoriamente concessa potrà subire un aumento di premio entro il 20%.

7) Loss adjustment clause (perizia condivisa)

Garanzia operante per sinistri superiori ad € 100.000,00.

8) Accettazione valori dichiarati dall'assicurato

La Società accetta i valori da documentazione interna.

9) Triplicazione termini denuncia sinistro

Termini triplicati.

CLAUSOLE

10) Obbligo preavviso recesso 4 mesi su vincoli specifici

La Compagnia non può disdire liberamente

11) Occupazione >5 giorni = esclusione danni (anche vandalici)

Esclusione dopo 5 giorni

12) Clausola “solo contraente può agire”

Terzi senza diritti diretti